

A cura di Pietro Mosella

Ritenute d'acconto con possibilità di giustificazione

Categoria: **Sostituti d'imposta**
Sottocategoria: **Ritenute**

Tabella sinottica

Sintesi



La ritenuta d'acconto è stata introdotta dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e, per il funzionamento di detta ritenuta, occorre il coinvolgimento di due soggetti:

- il sostituto d'imposta, il quale eroga un reddito rientrante fra quelli espressamente previsti per legge quale controprestazione per il servizio ricevuto;
- il sostituto d'imposta, che ha fornito la prestazione su cui grava la ritenuta.

Lo scomputo delle ritenute d'acconto ha comportato spesso delle difficoltà operative al momento di redigere la dichiarazione dei redditi. Ciò, in quanto succedeva che lo sfasamento temporale che si veniva a creare tra il reddito, che veniva dichiarato in un determinato periodo d'imposta, e le ritenute operate su detto reddito, che spesso venivano versate in un periodo diverso, inducevano i contribuenti a commettere degli errori. Le nuove disposizioni, invece, dirimono ogni dubbio, in quanto, il contribuente, è messo nelle condizioni di scegliere il periodo di imposte dove imputare le ritenute subite.

Sistema sanzionatorio



L'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, del Decreto n. 193/2016, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, modificano rispettivamente la lettera c) del comma 1, dell'articolo 22 del TUIR, rubricato scomputo degli acconti, ed integrano l'articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, riguardante la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Com'è noto, le ritenute alla fonte a titolo di acconto, si scomputano dall'imposta determinata secondo le regole contenute nel TUIR. La nuova disposizione è volta a disciplinare, in maniera più specifica, la possibilità di scomputare dal reddito dichiarato le ritenute subite, considerando che, come già anticipato, il reddito e le ritenute subite interessano due periodi d'imposta diversi.

Premessa

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), all'articolo 22 disciplinava lo scomputo degli acconti e disponeva che «dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine:

- a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalità di cui all'articolo 165;
- b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;
- c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della

dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate.

Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti».

Il sopra citato articolo 22, era vigente sino al 3 dicembre 2016.

Di seguito, si focalizza l'attenzione sulle ritenute del reddito di lavoro autonomo.

NOVITÀ PREVISTE DOPO IL 3 DICEMBRE 2016

Come anticipato in precedenza, l'articolo 5, comma 2-bis e 2-ter, del Decreto n. 193/2016, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, modificano, infatti, rispettivamente la lettera c) del comma 1, dell'articolo 22 del TUIR, e dispone che:

- le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta di competenza dei redditi.



Esempio

Se il reddito su cui si applica la ritenuta concorre al reddito complessivo per il periodo d'imposta 2016, la ritenuta subita a maggio 2017 potrà essere scomputata dall'imposta relativa al 2016 perché operata anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (ottobre 2017).

- Alternativamente al punto precedente, la ritenuta può essere scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è stata operata. Riprendendo l'esempio precedente, optando per questa ipotesi, il contribuente potrà scomputare la ritenuta dall'imposta relativa al periodo d'imposta 2017;
- le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Quindi, relativamente all'esempio sopra riportato, se la ritenuta viene operata nel mese di gennaio 2018, anche se il reddito correlato alla ritenuta è stato già dichiarato, lo scomputo dovrà avvenire nel periodo d'imposta 2018.

SOGGETTI SOSTITUTI D'IMPOSTA

In linea generale, i soggetti obbligati all'applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo corrisposti sono:

- ✓ società di capitali, di persone e assimilate ancorché irregolari, residenti nel territorio dello Stato;
- ✓ associazioni, senza personalità giuridica, tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato;
- ✓ società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia (Circ. Min. 23 dicembre 1997, n. 326/E);
- ✓ società fiduciarie, anche non residenti, per le quote di società residenti a loro intestate da parte di fiducianti residenti (Ris. AE 19 maggio 2008 n. 201/E);
- ✓ enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, di natura commerciale o non commerciale, comprese le Amministrazioni dello Stato;
- ✓ persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, comprese



Nota bene

✓	quelle familiari, o che esercitano arti o professioni;
✓	curatore fallimentare e il commissario liquidatore;
✓	aziende coniugali non gestite in forma societaria;
✓	condominio (in questo caso le ritenute sono effettuate dall'amministratore, se nominato, altrimenti dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini utilizzando il codice fiscale del condominio) (Circ. Min. 6 novembre 2000 n. 204/E);

Inoltre, in ogni caso, devono operare le ritenute i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero (articolo 23, comma 1 bis, D.P.R. n. 600/1973).

In merito ai soggetti sostituiti, può trattarsi anche delle persone fisiche non esercenti imprese o arti e professioni.

EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE


Il sostituto quando eroga alcuni redditi deve prelevare una determinata somma a titolo di IRPEF o IRES (cosiddetta ritenuta alla fonte) dovendola versare, con periodicità prestabilita, all'Amministrazione Finanziaria per conto del sostituto.

L'obbligo della ritenuta esiste anche quando il pagamento dei redditi avviene da parte di un soggetto terzo, purché sostituto d'imposta, estraneo al rapporto contrattuale.

Il momento di effettuazione coincide generalmente con quello del pagamento del reddito.

In relazione a somme anticipate a professionisti a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto o alloggio, la ritenuta va effettuata al momento della liquidazione definitiva delle somme anticipate (Ris. Min. 20 marzo 1998 n. 20/E).

Le ritenute alla fonte, possono essere effettuate a titolo d'acconto o d'imposta.



REDDITI SOGGETTI A RITENUTA LAVORO AUTONOMO

Sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti. In particolare si tratta dei compensi corrisposti:

- per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- per prestazioni rese a terzi o nell'interesse di terzi;
- per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore da parte dello stesso autore;
- sui diritti per opere d'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.

Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi a oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

REDDITO	ALIQUOTA %	BASE IMPONIBILE	TITOLO DELLA RITENUTA	CODICE TRIBUTO
Salari e stipendi	Aliquote Irpef secondo gli scaglioni di reddito ragguagliati al periodo di paga	Intero reddito	Acconto/ Imposta	1001
Indennità di fine rapporto (TFR)	Aliquota media sulla retribuzione annuale	Sulla parte imponibile dell'indennità	Acconto	1012
Emolumenti arretrati	Aliquota Irpef media sul reddito del biennio precedente	Intero reddito	Imposta	1002
Altri redditi assimilati Compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati a: -residenti -non residenti	Aliquote Irpef secondo gli scaglioni di reddito 30	Intero reddito Intero reddito	Imposta Imposta	1001
Indennità per cessazione	20	Intero reddito	Acconto	1012

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa				
Indennità e compensi corrisposti da terzi	Aliquote Irpef secondo gli scaglioni di reddito	Intero reddito	Imposta	1001
Indennità e gettoni corrisposti da Stato, Comuni, Province e Regioni per l'esercizio di pubbliche funzioni	Aliquote Irpef secondo gli scaglioni di reddito	Intero reddito	Imposta	1005
Indennità a: Parlamentari, Consiglieri regionali, Giudici Corte Cost., Consiglieri comunali, provinciali e delle comunità montane	Aliquote Irpef secondo gli scaglioni di reddito	Intero reddito	Imposta	1008
Rendite vitalizie costituite a titolo oneroso	Aliquote Irpef secondo gli scaglioni di reddito	Intero reddito	Imposta	1010
Altri assegni periodici	Aliquote Irpef secondo gli scaglioni di reddito	Intero reddito	Imposta	1011
Borse di studio a non dipendenti	Aliquote Irpef secondo gli scaglioni di reddito	Intero reddito	Imposta	1011
Capitali e rendite corrisposti da fondi pensione	15% (riducibile fino al 9%)	Parte imponibile della somma	Imposta	1010
Redditi di lavoro dipendente (diversi dal TFR) corrisposti agli eredi	23	Intero reddito	Imposta	100E

Redditi di lavoro autonomo e simili

REDDITO	ALIQUOTA %	BASE IMPONIBILE	TITOLO DELLA RITENUTA	CODICE TRIBUTO
Compensi per prestazioni professionali erogati a: -residenti -non residenti	0 30	Intero reddito Intero reddito	Acconto Imposta	1040
Compensi per prestazioni occasionali erogati a: -residenti -non residenti	20 30	Intero reddito Intero reddito	Acconto Imposta	1040
Compensi ad associati in partecipazione di solo lavoro	20	Intero reddito	Acconto	1040
Redditi derivanti all'autore o a terzi dall'utilizzazione	20 30	75% del reddito	Acconto Imposta	1040

di marchi, brevetti, opere dell'ingegno: -se il percipiente è residente -se non è residente		75% del reddito		
Redditi derivanti dall'utilizzazione di marchi, brevetti, opere dell'ingegno conseguiti da eredi, legatari, cessionari, acquirenti a titolo gratuito al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali: -se residenti -se non residenti	20 30	Intero reddito Intero reddito	Acconto Imposta	1040
Compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano in Italia	30	Intero reddito	Imposta	1040
Indennità per cessazione rapporti di agenzia corrisposte a persone fisiche e a società di persone	20	Intero reddito	Acconto	1040
Utili a fondatori e promotori di società di capitali	20	Intero reddito	Acconto	1040
Compensi a sportivi professionisti (se costituiscono redditi di lavoro autonomo)	20	Intero reddito	Acconto	1040
Provvigioni per prestazioni inerenti rapporti di agenzia, rappresentanza, mediazione, commissione, anche occasionali	Aliquota Irpef del primo scaglione di reddito	50% del reddito; 20% del reddito se il prestatore si avvale di dipendenti o di terzi	Acconto	1040
Compensi per incaricati di vendite a domicilio	Aliquota Irpef del primo scaglione di reddito: 23	78% dei compensi	Imposta	1040
Indennità per la cessazione di funzioni notarili	20	Intero reddito	Acconto	1040
Compensi corrisposti ad eredi degli esercenti lavoro autonomo	20	Intero reddito	Acconto	1040
Compensi, indennità e rimborsi a sportivi dilettanti	23 + addizionali locali Irpef (fissate dallo	Somma eccedente 7.500 euro	Imposta fino a 20.658,28 euro (eccedenti i	1040

	Stato)		7.500 euro) Acconto oltre 20.658,28 euro	
--	--------	--	--	--

IMPORTI E ALIQUOTE SU CUI SI APPLICA LA RITENUTA

La determinazione della base imponibile soggetta a ritenuta segue determinate regole.

In particolare, rientrano nella base imponibile, oltre ai compensi professionali, anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente.

Inoltre, è soggetto a ritenuta il contributo Inps addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.

Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile:
<ul style="list-style-type: none"> • i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
<ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell'ordine professionale (ad esempio, 4% per i dottori commercialisti);
<ul style="list-style-type: none"> • le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.

Riguardo ai redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore e ai diritti per opere d'ingegno, il reddito imponibile è dato dall'ammontare dei compensi, in denaro o in natura, percepiti nel periodo d'imposta ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute (importo elevato al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni).

In merito alle spese di viaggio e trasporto, in virtù delle modifiche apportate dall'articolo 8 della Legge n. 81/2017, è stabilito che tutte le spese attinenti all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute dal committente, non costituiscono reddito per il professionista.

Dal 1° gennaio 2017, quindi, gli adempimenti contabili sulle spese sopra citate, possono essere riassunte come di seguito.

Il committente:

- riceve da colui che presta il viaggio o trasporto il documento fiscale a lui intestato con il riferimento al professionista che ha fruito del servizio;
- il costo del viaggio o del trasporto è deducibile per il committente secondo le ordinarie regole previste dal TUIR;
- riceve la parcella del professionista non comprendendo le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni relative ai viaggi e trasporti, deducendo il costo secondo le ordinarie regole previste dal TUIR.

Il professionista:

- emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per



l'acquisto di prestazioni attinenti viaggi e trasporti;

- considera le spese sostenute dal committente come non deducibili dal reddito professionale;
- non considera compensi in natura le spese sostenute dal committente per l'acquisto di prestazioni inerenti viaggi e trasporti.

L'esclusione delle spese di viaggio e trasporto dai compensi in natura comporta che non si considerano compensi percepiti e non devono essere considerate nell'ammontare dei compensi che costituiscono la base di commisurazione:

- del limite del 2 per cento di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande;
- del limite dell'1 per cento di deducibilità delle spese di rappresentanza.

In ogni caso, rimane ferma la dimostrazione per il committente dell'inerenza della spesa, dell'effettività della stessa, ed il fatto che, dalla documentazione fiscale, risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni.

Aliquote

Peri redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, la ritenuta, effettuata a titolo d'acconto, è pari al 20%.

Se, invece, i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni svolte sul territorio dello Stato, si applica una ritenuta a titolo di imposta in misura del 30% dell'ammontare corrisposto.

L'aliquota del 30% a titolo d'imposta, invece, si applica sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili (articolo 23, comma 2, lett. c) TUIR).
Se i predetti compensi, per prestazioni di lavoro autonomo e assimilati, sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, si applica la ritenuta a titolo di acconto in misura del 20%.

Di seguito, la tabella riepilogativa riportata dall'Agenzia delle Entrate.

Tipo di reddito	Aliquota ritenuta	Base imponibile
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale	20% a titolo d'acconto	100%
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore:		
Soggetti di età superiore a 35 anni	20% a titolo d'acconto	75%
Soggetti di età inferiore a 35 anni	20% a titolo d'acconto	60%
Compensi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere	20% a titolo d'acconto	100%



Osserva

Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro	20% a titolo d'acconto	100%
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori	20% a titolo d'acconto	100%
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti	30% a titolo d'imposta	100%
Compensi per cessione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti	30% a titolo d'imposta	100%

MANCATO RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Per l'anno d'imposta 2016, il sostituto d'imposta, ha rilasciato a ciascun percipiente, la Certificazione Unica entro il 31 marzo 2017.

In virtù di quanto disposto anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2009, n. 68/E, il mancato rilascio della certificazione non fa venir meno la possibilità di dedurre la ritenuta subita dall'IRPEF dovuta ai percipienti (titolari d'impresa o di lavoro autonomo).

Lo scomputo può avvenire se il percipiente è in grado di dimostrare l'effettivo assoggettamento a ritenuta, esibendo congiuntamente la fattura e la relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari; tale documentazione deve essere idonea a provare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, come risultante dalla predetta fattura.

Inoltre, la sopra citata Risoluzione, afferma che, nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (articolo 47 del D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445) in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata e che, a fronte di quest'ultima, non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

Come osservato in detta Risoluzione, infatti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare stati, qualità personali e fatti di cui l'interessato è a diretta conoscenza e, tra i fatti di cui il sostituto è a diretta conoscenza, vi è senza dubbio la relazione esistente tra fattura contabilizzata e documentazione bancaria attestante le somme percepite.

In merito al mancato rilascio della certificazione, occorre menzionare anche una importante Sentenza della Corte di Cassazione, ossia la n. 14138 pubblicata nel giugno 2017.

La Suprema Corte, pronunciandosi sull'argomento, ha enunciato il principio secondo il quale "ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata, non preclude al contribuente sostituto di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo".



DICHIARAZIONE MODELLO 770

L'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, modificato dal D. L. del 22/10/2016 n. 193, articolo 7 quater, prevede che i sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti (ad esempio corresponsione di interessi su obbligazioni) tenuti alla comunicazione dei dati, devono presentare annualmente una Dichiarazione Unica anche ai fini dei contributi previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL).

Il Modello 770/2017 (anno d'imposta 2016), che unifica i precedenti Modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario, deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta e dalle Amministrazioni dello Stato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati.

Inoltre, deve essere compilato per comunicare i dati delle compensazioni operate, nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.



Nota bene

Il Modello 770 deve essere presentato autonomamente e in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Il sostituto deve presentare il Modello entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le ritenute. In tale Modello, il dichiarante deve indicare i dati inerenti al sostituto d'imposta, all'intermediario e agli altri soggetti obbligati ed ai percettori; l'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro, di quelli a carico del percettore nonché di tutte le somme assoggettate a ritenuta, corrisposte in denaro o in natura, compresi somme, assegni e indennità erogati da terzi o da enti previdenziali, emolumenti arretrati e indennità di fine rapporto.

Si deve ricordare che **è stato prorogato al 31 ottobre 2017** (DPCM del 26 luglio 2017) **il termine per la presentazione delle seguenti dichiarazioni: 770, Irap e Redditi (PF, SC, SP, ENC e Consolidato).**



Osserva

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o dal suo legale rappresentante. L'assenza della sottoscrizione può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio delle Entrate competente.

Qualora vi sia la presenza di un organo di controllo, è necessaria la sottoscrizione, a seconda del tipo di società e degli obblighi previsti in campo civile, del revisore persona fisica, del presidente della società di revisione o del presidente del Collegio sindacale, come previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2005 n. 146/E. È comunque valida la dichiarazione priva della sottoscrizione dell'organo di controllo, salva l'applicazione delle sanzioni previste.

IL CALCOLO DELLA RITENUTA D'ACCONTO

Il Professionista, allorché riceve il compenso per la propria prestazione, deve effettuare il calcolo della ritenuta d'acconto, prima di emettere la fattura, applicando una ritenuta pari:

- al 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'obbligo di rivalsa;
- al 30 per cento nel caso di soggetti non residenti per i quali la ritenuta è a titolo definitivo e non a titolo di acconto.

Con riguardo ai diritti d'autore, l'articolo 54, comma 8, del TUIR, dispone che, per i compensi per cessione dei diritti d'autore da parte dello stesso:

- per i soggetti di età superiore a 35 anni, l'aliquota della ritenuta è del 20% su una base imponibile del 75%;
- per i soggetti di età inferiore a 35 anni, l'aliquota della ritenuta è del 20% su una base imponibile del 60%.

Esempio 1



Esempio

Professionista emette fattura per prestazione di servizi di euro 2.000,00 + IVA al 22% Fattura n. 1 del... intestazione ing. Nome Cognome indirizzo: ... codice fiscale: ... partita IVA: ...	
	destinatario spett. Le ... indirizzo: ... partita IVA: ...
Importo	2.000,00 €
Contributo integrativo 4% INARCASSA su 2.000,00:	80,00 €
IVA 22% su 2.080,00:	457,60 €
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 2.000,00:	-400,00 €
Totale da corrispondere:	2.137,60 €

Esempio 2



Nota di debito per diritti d'autore		
DOTT. xxxx VIA xxx, xxx CAP CITTÀ C.F.		
SPETT.LE SOCIETÀ VIA xxx CAP CITTÀ P. IVA xxxx		
ROMA, 31 OTTOBRE 2017		
Nota di debito n. xx		
QUOTIDIANO	DATA	IMPORTO
XXXXXXXXXX	XXXXXX	25,00
TOTALE GENERALE COMPENSO LORDO		200,00 €
A DETRARRE RITENUTA D'ACCONTO 20% SU IMPONIBILE 75% (200,00x 75%) = 150 x 20%		30,00 €
NETTO DA PAGARE		170,00 €

Operazione esclusa da IVA ai sensi dell'art. 3 co. 4 lett. a) DPR 633/72.

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Normativa e prassi

- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- D. Lgs. n. 276 del 2003;
- D.L. n. 201 del 2011;
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986;
- Legge 6 agosto 2015, n. 132;
- Decreto n. 193/2016.